

UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA
PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMITATO ESECUTIVO

Del. n° 35

OGGETTO: Conferimento incarico all'avv. Pucci per proposizione di appello avverso la sentenza commissariale n. 40/2023.-

Del 25/07/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 18.00, nell'Aula Consiliare dell'Università Agraria di Civitavecchia, si è riunito

IL COMITATO ESECUTIVO

convocato nelle forme di legge e sono rispettivamente presenti

		presenti	assenti
DANIELE DE PAOLIS	Presidente	x	
DAMIRIA DELMIRANI	Consigliere	x	
FRANCO LUCIANI	Consigliere	x	
AGOSTINO CAMILLETTI	Consigliere	x	

Presiede il Presidente Daniele De Paolis



UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA

Viale Guido Baccelli, 35 - Tel. e Fax 0766/20340 - 00053 Civitavecchia

Cod. Fisc. n. 83002800585 - I.V.A. n. 06898991002

Del. n. 35 del 25/07/2023

Oggetto: Conferimento incarico all'avv. Pucci per proposizione di appello avverso la sentenza commissariale n. 40/2023.-

IL COMITATO ESECUTIVO

PREMESSO

- che con sentenza n. 40 depositata in data 26.06.2023 il Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana ha dichiarato che hanno natura allodiale e non sono gravati da usi civici fondi distinti in catasto di Civitavecchia al foglio di mappa 17 e individuati con n. 32 particelle di detto foglio di mappa enumerate nel punto n. 1 del dispositivo di detta sentenza;
- che l'area, nella quale ricadono, come affermato nella stessa sentenza, i fondi oggetto della declaratoria di allodialità contenuta nella surrichiamata sentenza, rientra nel comprensorio fondiario storicamente denominato "tenuta delle Mortelle", oggetto di ampio contenzioso pendente dinanzi al suddetto Commissario, nonché dinanzi alla Corte d'Appello e alla Cassazione;
- che la motivazione della sentenza come sopra pronunciata dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio ricalca quella delle precedenti sentenze dello stesso Commissario e, come le stesse, ritiene, contro la legislazione pontificia (motupropri del 1803 e del 1820) e contro la consolidata giurisprudenza demaniale (v. ad es. la sentenza della Sezione Speciale Usi Civici della Corte d'Appello di Roma numero 5 del 1959), che la vendita all'asta di canoni uniti al diretto dominio avesse efficacia estintiva degli usi civici, senza inoltre tenere in alcun conto che gli obblighi di miglioria imposti agli enfiteuti delle terre della tenuta delle Mortelle nelle relative concessioni rimasero quantitativamente e qualitativamente inadempiti, come dimostrato dalla qualità colturale delle terre quale è riportata all'impianto del catasto pio-gregoriano nel 1818-'20;
- che nella sentenza di cui si tratta il Commissario afferma, contro l'evidente tenore della norma, che la disposizione contenuta nell'editto datato 11.04.1826 del Cardinale Segretario di Stato secondo la quale non era restituito ai Comuni l'esercizio del pascolo nel caso in cui il diritto di

* pascolo fosse stato ceduto in enfiteusi si applicherebbe nel caso delle terre enfiteutiche della tenuta delle Mortelle, senza tener conto che i diritti di pascolo ceduti in enfiteusi sono diritti patrimoniali di pascolo, non diritti di uso civico, la cui concessione in enfiteusi è inconcepibile, e che per le terre della tenuta delle Mortelle, essendo interdetto agli enfiteuti di far pascolare bestiame nelle terre loro concesse, non poteva neppure ritenersi che il pascolo (ancor meno l'uso civico di pascolo, la cui cessione a privati non si concepisce) fosse stato ceduto ai predetti, i quali non potevano esercitarlo e non potevano perciò essere i cessionari di tale diritto;

- che il Commissario scrive anche nella sentenza in questione che la natura allodiale delle terre della tenuta delle Mortelle sarebbe affermata in una sentenza emessa nel 1916 da una Giunta d'Arbitri, senza tener conto che la sentenza alla quale fa riferimento riguarda la sola servitù di semina su alcune terre di proprietà Guglielmi e Calabrini e che tale servitù è negata non per la natura allodiale delle terre, ma per la mancanza del requisito dell'ultimo possesso di fatto, stabilito dall'art. 1, 1° comma, della legge n. 5489 del 1888 e abolito dalla legge n. 1766 del 1927, come si evince dall'art. 2 di tale legge, che consente la rivendica degli usi civici anche nel caso in cui il loro esercizio sia cessato anteriormente al 1800;

- che nessun valore, ai fini dell'accertamento della *qualitas soli*, può riconoscersi alle registrazioni catastali, che per pacifica giurisprudenza non hanno efficacia probatoria in tema di diritti reali e che, nel caso della tenuta delle Mortelle, dimostrano la propria inattendibilità per il fatto che, anteriormente alla vendita dei canoni uniti al dominio diretto nel 1827, il dominio diretto della Comunità era già stato fatto scomparire al tempo dell'impianto del catasto pio-gregoriano nel 1818-'20;

- che, inoltre, per numerosi appezzamenti dello stesso comprensorio è stata intrapresa una via conciliativa di definizione della controversia pendente nella sede commissariale;

CONSIDERATO

- che, benché l'incidenza della sentenza in questione sia circoscritta, per i noti principi inerenti ai limiti oggettivi e soggettivi dell'efficacia del giudicato, al terreno oggetto della controversia che con essa è stata decisa e alle parti della controversia medesima, la motivazione della pronuncia è interpretabile come affermazione di principi suscettibili di essere applicati a un indefinito numero

di altri appezzamenti della tenuta, i quali, in conformità alle argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza di cui si tratta, dovrebbero quindi anch'essi in ipotesi ritenersi allodiali;

- che, tra l'altro, la sentenza di cui si tratta in motivazione afferma, con motivazione sommaria, che i fondi controversi non rientrerebbero tra quelli su cui si è pronunciata la sentenza del Commissario Usi Civici di Roma rep. n. 19 del 1990;

- che quindi il passaggio in giudicato della sentenza commissariale in questione potrebbe, tra l'altro, avere ripercussioni sulle procedure conciliative in corso, inducendo le controparti di questa Università Agraria a recedere dalle stesse, e altresì dissuadere altri interessati dall'intraprendere la stessa via di definizione della questione, e potrebbe altresì incidere negativamente sull'esito delle impugnazioni già proposte da questa Università Agraria;

- che, ancora, il passaggio in giudicato della sentenza in questione potrebbe influenzare anche le decisioni dell'amministrazione regionale in materia di perizie ed istruttorie svolte da periti demaniali e portarla a negare l'approvazione della verifica demaniale espletata dal Dott. Agr. Monaci, che interessa anche la "tenuta delle Mortelle", oltre che a ritirare in autotutela la verifica demaniale espletata dall'Arch. Rossi e approvata dalla Regione nel 2013;

- che, infine, il passaggio in giudicato della sentenza *de qua* non potrebbe non influenzare l'esito di altri accertamenti giurisdizionali che arrivassero ad una definizione con sentenza di merito;

- che si appalesa perciò imperativo per questa Università Agraria, a tutela degli interessi della collettività civica che essa rappresenta, che sarebbero gravemente vulnerati dal passaggio in giudicato della sentenza di cui si tratta, proporre appello avverso la medesima, nonché contro tutti i provvedimenti adottati in corso di causa e richiamati nella motivazione della stessa sentenza a fondamento della pronuncia definitiva di merito;

- che per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana n. 40 del 26.06.2023 è stato contattato l'Avv. Pietro Carlo Pucci del Foro di Roma, esperto della materia, che già rappresenta questa Università in molteplici giudizi in materia di usi civici e, in particolare, ha già difeso l'Ente nel primo grado del giudizio in questione e si è detto disponibile ad accettare l'incarico;

Vista la richiesta di preventivo inoltrata in data 24/07/2023 prot. n. 1981 e il riscontro inviato stessa data e acquisito al prot. UA con n. 1994 del 25/07/2023;

VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTA la legge N. 168/2017;

tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Esecutivo

DELIBERA

- 1) di recepire e di far proprio tutto quanto premesso in narrativa;
- 2) di autorizzare il Presidente dell'Università Agraria a proporre appello avverso la sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana n. 40 del 26.06.2023, all'uopo dando mandato, con la sottoscrizione della relativa procura e con il conferimento di tutte le facoltà necessarie e opportune, all'Avv. Pietro Carlo Pucci, eleggendo domicilio ai fini del giudizio presso il suo studio in Roma, via Riccardo Grazioli Lante n. 9;
- 3) Impegnare per il compenso al professionista la somma di euro 5.500,00 oltre oneri di legge;
- 4) Rinviare al Consiglio di Amministrazione per lo svincolo/utilizzo dei finanziamenti derivanti da affrancazione;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



UNIVERSITÀ AGRARIA DI CIVITAVECCHIA

Viale Guido Baccelli, 35 - Tel. e Fax 0766/20340 - 00053 Civitavecchia
Cod. Fisc. n. 83002800585 - I.V.A. n. 06898991002

DELIBERAZIONE

numero 35

del 25/07/2023

IL PRESIDENTE

Sig. Daniele De Paolis

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questa Università per 15 giorni consecutivi a

Partire dal 26.07.2023 Prot. n. 53

Amm.vo dell'U.A.
Laura Geronzi

CIVITAVECCHIA li 26.07.2023

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

CIVITAVECCHIA li 26.07.2023

Il Presidente
Sig. De Paolis Daniele